

CODICE DEONTOLOGICO approvato dall'Assemblea nazionale dei soci del 25/10/2024

Premessa

L'Associazione Italiana Educatori Museali (d'ora in avanti Associazione), con deliberazione dell'Assemblea nazionale dei soci in data **25/10/2024**, ha adottato le seguenti norme deontologiche di comportamento, in conformità all'art. 3 dello statuto, con le finalità di offrire alla professione regole di condotta di alto livello, di ispirare fiducia nei professionisti del settore e di declinare la professione mettendone in evidenza la specificità e le competenze. A tal fine, si riporta la proposta di una definizione della figura di "educatore museale e al patrimonio" come nel regolamento ALEM (di seguito in corsivo).

L'educatore museale, che può rivestire anche il ruolo di responsabile dei servizi educativi, concorre con le sue competenze alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura, progettando e svolgendo interventi educativi e adeguandoli alle caratteristiche e alle esigenze delle diverse tipologie di pubblico. Individua gli approcci, le metodologie e gli strumenti funzionali per i diversi destinatari dell'azione educativa e per il raggiungimento degli obiettivi. Partecipa a gruppi di ricerca e collabora attivamente con le altre professionalità coinvolte nell'azione di tutela, gestione e valorizzazione, del patrimonio culturale.

In particolare, l'educatore museale:

- progetta e conduce percorsi educativi, avvalendosi di strategie e metodologie specifiche dell'educazione al patrimonio, adeguandoli alle caratteristiche e alle esigenze delle diverse tipologie di pubblici;*
- sviluppa azioni educative predisponendo attività che promuovono l'istituzione quale centro propulsore dell'educazione permanente e ricorrente, stringendo relazioni con il territorio e con la cittadinanza e favorendo il dialogo con le altre culture;*
- realizza testi e materiali specifici per le attività educative ed eventualmente per la successiva rielaborazione dei contenuti appresi;*
- segnala esigenze e problematiche in funzione di una corretta fruizione;*
- predispone gli spazi e la strumentazione afferente all'attività educativa da svolgere, nell'ambito delle sue competenze;*
- cura i rapporti con il mondo della scuola, con le aziende e gli altri soggetti che usufruiscono di servizi e di attività educative e/o formative;*
- collabora con le altre figure professionali dell'istituzione culturale in cui opera, concorrendo alla definizione dell'identità e della missione della stessa, del progetto istituzionale, della programmazione generale e valorizzando la componente educativa del patrimonio culturale;*
- collabora con le altre figure professionali competenti alla realizzazione dell'allestimento e dei supporti alla visita, quali pannelli, didascalie, audioguide;*
- collabora con altre figure professionali alla progettazione e alla realizzazione di interventi volti all'accessibilità fisica, sensoriale e all'inclusione sociale e culturale dei pubblici con differenti bisogni;*
- collabora alla definizione di modalità e alla predisposizione di strumenti per la documentazione, l'accertamento del gradimento, la verifica e la valutazione delle attività educative realizzate*
- collabora con contratti a tempo determinato o indeterminato con enti e/o soggetti pubblici e privati, oppure libero professionista che presta la sua opera in forme differenti (collaborazione esterna, consulenza, progettazione, ecc.).*

Titolo I - Principi generali

Art. 1. Principi ispiratori dell'attività dell'educatore museale e al patrimonio

I principi fondamentali cui deve ispirarsi l'educatore museale e al patrimonio sono la responsabilità, l'imparzialità, la probità, la correttezza, la lealtà, l'equità, l'obiettività, la riservatezza, il rispetto dell'individuo, la competenza, la diligenza, l'aggiornamento professionale, la legalità, lo spirito collaborativo.

L'educatore museale e al patrimonio opera nei confronti del patrimonio culturale, svolgendo attività trasversali che richiedono competenze specifiche di settore e conoscenze proprie dell'ambito a cui afferisce la collezione o il contesto all'interno del quale agisce (ambito storico-artistico, scientifico, archeologico, antropologico, etc.). La formazione dell'educatore museale non può pertanto essere univoca ma è necessariamente differenziata. Nella sua formazione, l'educatore museale sviluppa le Otto Competenze Chiave Europee e le Competenze per il XXI Secolo.

Il patrimonio culturale di riferimento per l'educatore museale comprende testimonianze materiali e immateriali (prassi, rappresentazioni, espressioni, strumenti, manufatti, spazi culturali che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale), espressioni delle comunità che risiedono nei diversi territori.

L'azione dell'educatore museale e al patrimonio inoltre si rivolge a target diversificati: comunità di differenti generi e appartenenze: scuole, bambini, adolescenti, adulti, anziani, gruppi specifici.

Art. 2. Ambito di applicazione

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli educatori museali e al patrimonio iscritti all'Associazione nell'esercizio della loro attività professionale e nei rapporti tra loro e con i terzi. Le disposizioni specifiche di questo codice non limitano l'applicazione dei principi generali di correttezza, competenza e lealtà professionale. In particolare, lo statuto e il regolamento, approvati rispettivamente dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo, sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante delle presenti norme deontologiche.

Art. 3. Responsabilità etica

L'educatore museale e al patrimonio, consapevole che attraverso la sua attività professionale contribuisce allo sviluppo di una società democratica, ispira il proprio comportamento ad un'etica delle responsabilità che tiene conto sia della necessità dell'Ente o Istituzione presso cui opera, sia dei diritti e delle esigenze di tutte e tutti i cittadini. Qualora tali interessi risultino tra loro in conflitto, l'educatore museale e al patrimonio persegue il più equo contemperamento dei medesimi. L'educatore museale e al patrimonio difende la professione per quanto concerne la sua utilità sociale, promuove l'autonomia e l'efficienza dell'Istituzione per la quale lavora e si astiene dal porsi in concorrenza con essa.

L'educatore museale e al patrimonio si impegna a svolgere la propria attività con pubblici specifici solo se adeguatamente formato e preparato nei confronti dei loro bisogni e collaborando con le altre figure professionali competenti.

3.1 Verso la professione

Al fine di svolgere al meglio la professione, l'educatore museale e al patrimonio si impegna nello studio, ricerca e formazione legati al patrimonio culturale con il quale opera in relazione ai diversi pubblici.

Inoltre, come da regolamento, la formazione continua costituisce un requisito imprescindibile per svolgere la professione di educatore museale e al patrimonio

3.2 Verso i pubblici

L'educatore museale e al patrimonio opera nel rispetto per l'individualità di ognuno e in conformità con la normativa vigente.

3.3 Verso i colleghi, collaboratori, dipendenti e tirocinanti

L'educatore museale e al patrimonio si comporta in modo collaborativo, cooperativo e leale nei confronti di colleghi e collaboratori. Si aggiorna, si confronta e condivide esperienze e risultati con i colleghi, astenendosi dal formulare e diffondere critiche denigratorie riguardo a loro.

Divieto di concorrenza sleale.

L'educatore museale e al patrimonio si astiene da qualsiasi comportamento che possa essere qualificato come concorrenza sleale. Inoltre non sfrutta né diffonde informazioni, eventualmente ottenute, riguardanti altri colleghi o collaboratori.

L'educatore museale e al patrimonio, nell'ambito delle proprie responsabilità, sceglie i propri collaboratori esclusivamente sulla base delle competenze specifiche, senza compiere discriminazioni di sorta in base ad altre caratteristiche personali. Compensa le collaborazioni in misura equa e proporzionata all'apporto ricevuto. Consente ai propri collaboratori o dipendenti di migliorare la preparazione professionale, favorisce un'adeguata formazione dei tirocinanti, seguendone le attività e partecipando ad esse con la sua esperienza. Gestisce correttamente il personale dipendente, evitando di metterlo in situazioni di conflitto etico.

L'educatore museale e al patrimonio esige dai collaboratori, dipendenti e tirocinanti il rispetto delle norme deontologiche.

3.4 Verso le istituzioni/i luoghi in cui opera e con cui collabora

Rapporto di fiducia

L'educatore museale e al patrimonio intrattiene con il datore di lavoro, pubblico o privato, un rapporto di natura fiduciaria, improntato alla massima lealtà, correttezza e riservatezza, nell'ambito del quale deve tutelare sia la relazione con i differenti pubblici sia i legittimi interessi del datore di lavoro. Può ricorrere all'obiezione di coscienza quando ritenga di essere indotto a pratiche da lui ritenute pregiudizievoli per l'Istituzione, la professione o l'etica professionale. Tiene riservate le informazioni confidenziali inerenti alla sicurezza dell'Istituzione e ne rispetta i diritti sui risultati dei lavori di ricerca. Nel partecipare a discussioni pubbliche, convegni e corsi rappresenta l'Istituzione di appartenenza.

Mancata prestazione di attività

Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato o ritardato svolgimento dell'incarico ricevuto, quando la mancanza sia ascrivibile a negligenza o trascuratezza, indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente.

Obbligo di informazione

Al datore di lavoro l'educatore museale e al patrimonio rende note le condizioni di lavoro, le modalità e i mezzi necessari allo svolgimento dell'incarico e fornisce tutte le informazioni relative. Lo informa per iscritto circa l'entità del compenso richiesto e dei costi prevedibili e chiede che l'incarico gli sia conferito per iscritto. L'educatore museale e al patrimonio fornisce informazioni sulla normativa di legge prevista per svolgere il proprio incarico.

Art. 4. Progettazione, ricerca, conduzione di attività

L'educatore museale e al patrimonio si impegna a favorire lo sviluppo di un confronto utile tra professionisti del settore, condividendo **best practices** e creando una rete territoriale. A tal fine opera in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze..

Art. 5. Riservatezza e Privacy

L'educatore museale e al patrimonio si impegna a garantire la riservatezza e la privacy nei confronti dei dati sensibili, incluse informazioni relative ad eventuali certificazioni, riguardanti persone e luoghi, siano essi legati all'ambiente di lavoro o al pubblico a cui il servizio è rivolto. Tale principio deve essere applicato nei confronti dei singoli individui, degli Enti e dei gruppi (inclusi gruppi scuola e affini) con cui l'educatore museale e al patrimonio entra in contatto per svolgere la propria professione.

Art. 6. Imparzialità e Inclusione

L'educatore museale e al patrimonio organizza la programmazione degli interventi educativi e si comporta in maniera imparziale e inclusiva nei confronti di tutti coloro che partecipano alle attività, senza discriminazione di genere, etnia, nazionalità, condizione sociale, fede religiosa o opinioni politiche, contemperando i loro interessi e bisogni. La sua attività non deve essere in contrasto con la legislazione vigente.

Art 7. Legalità, probità, correttezza e lealtà.

L'educatore museale e al patrimonio opera nella legalità e ispira la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, lealtà e correttezza. La lealtà nei confronti del datore di lavoro impedisce all'educatore museale e al patrimonio non autorizzato di rivelare informazioni acquisite nel corso del proprio lavoro e in grado di ledere i legittimi interessi giuridici ed economici del datore di lavoro.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il Trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela di riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario all'esecuzione del contratto di lavoro.

L'educatore museale e al patrimonio si astiene da situazioni e comportamenti che diano origine anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi; segnala agli interessati situazioni di conflitto che possano compromettere la qualità delle sue prestazioni professionali e nel dubbio consulta il Collegio dei probiviri. Non trae vantaggi personali in relazione a compiti istituzionali.

Art. 8 Competenza, diligenza, aggiornamento professionale e formazione continua

L'educatore museale e al patrimonio adempie ai propri doveri professionali con competenza e diligenza, impegnandosi ad eseguire a regola d'arte gli incarichi a lui affidati. L'educatore museale e al patrimonio non accetta incarichi per i quali non possieda adeguata competenza.

L'educatore museale e al patrimonio cura costantemente la propria preparazione professionale, persegue l'aggiornamento delle proprie conoscenze e competenze professionali sia in campo specialistico sia in ambito generale e si impegna ad adempiere all'obbligo di formazione continua.

In qualità di agente educante, all'educatore museale e al patrimonio, in conformità con l'art. 33 della Costituzione Italiana è riconosciuto il diritto al libero insegnamento.

Art. 9 Adempimenti previdenziali, fiscali e assicurativi

L'educatore museale e al patrimonio, nell'ambito delle proprie responsabilità, provvede con diligenza agli adempimenti previdenziali, fiscali e assicurativi prescritti dalla normativa in vigore.

Art.10. Pubblicità

L'educatore museale e al patrimonio che pubblicizza la propria attività professionale lo fa in forme veritiere, non parziali e non ingannevoli, che comunque non rechino offesa alla dignità della professione.

Titolo II - Sanzioni e vigenza

Art. 11. Volontarietà dell'azione

La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria inosservanza dei doveri e delle regole di cui al presente codice, anche se determinata da una condotta omissiva. Oggetto di valutazione da parte del Collegio dei probiviri, ai fini dell'erogazione delle sanzioni è non solo la violazione specifica addebitata, ma anche il comportamento complessivo dell'associato, tenuto conto della gravità del fatto, dell'eventuale recidiva e delle specifiche circostanze soggettive ed oggettive che hanno concorso a determinare l'infrazione.

Art. 12. Potestà disciplinare e regolamentare

Ove l'associato violi una o più regole deontologiche che si è impegnato a rispettare con l'iscrizione all'associazione, il Consiglio direttivo nazionale, su segnalazione ricevuta o a seguito di propria inchiesta, lo deferisce al Collegio dei probiviri, il quale entro sessanta giorni, sentita la difesa dell'interessato, adotta le opportune sanzioni, proporzionali all'infrazione commessa.

Art. 13. Sanzioni

Le violazioni del presente codice deontologico sono punite con la sanzione del richiamo; le violazioni più gravi con la sospensione in relazione alla gravità; le violazioni gravi e recidive e le gravissime con l'espulsione. Le sanzioni adottate dal Collegio dei Probiviri sono attuate dal Consiglio direttivo nazionale. I fatti sanzionabili e le sanzioni si rifanno agli artt. 16, 26 e 27 del Regolamento.

Esempi:

- ammonimento; richiamo formale scritto, applicate per comportamenti che recano danni minori o comunque di non particolare gravità e non persistenti all'Associazione

- sospensione temporanea; espulsione nel caso di comportamenti e/o violazioni gravi e /o recidive, condotte gravissime.

Nello specifico:

- l'ammonimento è un richiamo espresso oralmente senza documentazione formale: ci si esprime senza autorizzazione sull'Associazione?

- il richiamo formale scritto consiste nella trasmissione di un avviso ufficiale ha una durata fino al rinnovo annuale all'affiliazione...(valutare se tenere ciò) è applicato per violazioni minori e/o comportamenti che recano danni di non particolare gravità all'Associazione: ci si esprime a nome dell'Associazione senza autorizzazione?

- la sospensione temporanea, tale misura comporta la temporanea sospensione dello status di socio per un periodo variabile da 1 mesi a 24 mesi (perché 24 mesi ?? e non 12?). Viene comminata per violazioni e condotte gravi. La decisione di adottare questo tipo di sanzione è basata su una valutazione del grado di gravità e/o volontarietà dell'azione da parte del Collegio dei Probiviri.

- espulsione permanente dall'Associazione; questa sanzione consiste nella rimozione definitiva dall'Associazione per comportamenti, azioni gravissime che recano danni eccezionali all'Associazione. Ugualmente tale misura si adotta per tutte quelle azioni mirate a danneggiare volontariamente e deliberatamente l'Associazione."

Art. 14. Revisione

Il presente codice deontologico entra in vigore 15 giorni dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci. Almeno ogni tre anni la revisione ed eventuale aggiornamento del Codice deontologico sono posti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci.

Titolo III - Diritti

Art. 15. Compenso

Per un adeguato svolgimento delle proprie funzioni, all'educatore museale e al patrimonio deve essere riconosciuto il diritto ad un contratto di lavoro e ad una remunerazione in proporzione alle responsabilità che derivano dal mandato istituzionale e agli incarichi assegnati. Pertanto la professione dell'educatore museale e al patrimonio non può essere svolta secondo le modalità del lavoro volontario.

Art. 16. Rispetto della vita privata

All'educatore museale e al patrimonio è parimenti riconosciuto il diritto al rispetto della propria vita privata.

Art. 17. Svolgimento della professione

All'educatore museale e al patrimonio sono riconosciuti i seguenti diritti:

- il libero esercizio della professione;
- essere informato sulle proprie funzioni e sui compiti che è tenuto ad assolvere;
- dedicare parte dell'orario di lavoro alla formazione professionale, all'aggiornamento, alla supervisione individuale e/o di gruppo in quanto parte integrante delle sue mansioni;
- dedicare parte dell'orario di lavoro allo svolgimento di attività di programmazione, progettazione, verifica, controllo e riunioni con le parti interessate;
- partecipare in qualità di membro attivo al lavoro d'equipe;
- essere considerato parte integrante del processo decisionale;
- comparire quale autore in pubblicazioni, anche a cura di altri Enti o istituzioni.

Art. 18. Sicurezza sul lavoro e tutele

L'educatore museale e al patrimonio ha altresì il diritto a ricevere dall'Istituzione per cui presta la sua opera, le condizioni di lavoro, i supporti tecnici e le tutele necessari per svolgere il suo mandato educativo in sicurezza.

Il Comitato Tecnico Scientifico

Branchesi Lida
Bucci Cristina
Lachi Chiara
Mascheroni Silvia
Rampoldi Paola
Scarpati Dario

Il Direttivo AIEM

Di Rosa Marianna
Galli Virginia
Chiesura Cristina
Pellicciari Chiara
Maccioni Sara
Masotti Francesca
Matteuzzi Emma
Tommasi Ambra